



Prot. n. 38/77/63/2019/AC

TORINO, 18 Marzo 2019

Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte

Inviata tramite e-mail

per l'inoltro

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza

Loro indirizzi

e p.c. All'Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 16 MARZO 2019

Il 16 marzo 2019 è entrato in vigore l'elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento aggiornato dall'AIFA il giorno precedente.

Tra le novità, si segnalano:

- ✚ l'inserimento nel sistema di ulteriori confezionamenti di *Rabeprazolo*;
- ✚ l'ingresso nel sistema dei principi attivi *Paliperidone* e *Prasugrel*, distribuiti in Piemonte in modalità per Conto (DPC) ma erogabili in regime convenzionata in specifiche situazioni di urgenza.

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della vigente disciplina regionale - dal 16 marzo 2019 trovano applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall'elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di riferimento pubblicato sul sito ministeriale il 15 marzo u.s..

Rispetto alla situazione precedente (vedi circolare n° 43 del 18 febbraio u.s.), si segnala in particolare l'inserimento nel sistema dei seguenti confezionamenti, tutti per uso orale:

⇒ <i>PALIPERIDONE 28 unità 3 mg</i>	Riferimento € <u>80,08</u>
⇒ <i>PALIPERIDONE 28 unità 6 mg</i>	Riferimento € <u>80,08</u>
⇒ <i>PALIPERIDONE 28 unità 9 mg</i>	Riferimento € <u>135,12</u>
⇒ <i>PRASUGREL 28 unità 5 mg</i>	Riferimento € <u>39,68</u>
⇒ <i>PRASUGREL 28 unità 10 mg</i>	Riferimento € <u>39,68</u>
⇒ <i>RABEPRAZOLO 28 28 unità 10 mg</i>	Riferimento € <u>4,81</u>
⇒ <i>RABEPRAZOLO 28 28 unità 20 mg</i>	Riferimento € <u>8,84</u>

Si precisa che i medicinali a base di *Paliperidone* e *Prasugrel* (generici/equivalenti, Invega, Efiend ...), ancorchè di norma erogati con il sistema della Distribuzione per Conto, possono essere esitati in regime di convenzionata – limitatamente ad una confezione - nelle situazioni di urgenza a suo tempo codificate (ricetta di guardia medica o di MMG sulla quale è riportato il carattere di urgenza prescritta in giorno festivo o pre-festivo o durante la reperibilità serale/notturna).

Dal 16 marzo 2019 le prescrizioni relative al *Rabeprazolo* (generici/equivalenti..), nonché le suddette prescrizioni urgenti di *Paliperidone* e *Prasugrel* sono pertanto assoggettate alle specifiche norme in materia di sostituzione: poiché le rispettive liste di trasparenza contengono medicinali

con prezzo allineato al valore massimo di rimborso, ad esse è **applicabile la clausola di salvaguardia** a copertura della eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso.

Nell'evidenziare che non sono ovviamente variate le modalità generali di gestione delle prescrizioni dei medicinali assoggettati al sistema, si trasmette come di consueto in allegato (All.1) **l'elenco dei confezionamenti per i quali** – fino ad eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative – **è comunque prevista una quota a carico dell'assistito** ed a cui **non può essere applicata la “clausola di salvaguardia”** a copertura dell'eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso: per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista.

Si ricorda, a tale proposito, che le quote di cui sopra - dalle quali **sono esentati soltanto gli assistiti identificati dai codici E92, G01, G02, V01, V01.2** - devono essere **riportate sulla ricetta ed evidenziate al rigo 10b) “Quota assistito”** della Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, inoltre, che:

- ✚ i medicinali ***CIQORIN*** e ***SANDIMMUN NEORAL*** sono **integralmente rimborsati dal SSN qualora prescritti ai pazienti trapiantati in possesso della relativa esenzione per patologia (052)**, nei confronti dei quali il farmacista - salvo indicazione di sostituibilità da parte del medico - **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo** con il farmaco più economico. In tutti gli altri casi ***CIQORIN*** e ***SANDIMMUN NEORAL*** sono invece assoggettati alle ordinarie modalità di sostituzione ed eventuale applicazione della differenza di prezzo (cfr. la circolare n°16 del 20 gennaio 2016);
- ✚ fino ad eventuale nuova comunicazione la trattenuta del **2,25%** (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a **tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto** con prezzo corrispondente a quello di riferimento (vedi tra le altre la circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si rammenta al riguardo che **non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a 450.000 euro e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a 300.000 euro** (cfr., tra le altre, la circolare n°5 del 7 gennaio u.s.);
- ✚ i medicinali (branded o generici) con **prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso non sono assoggettati allo sconto scalare SSN**: per quelli che invece hanno un prezzo al pubblico superiore, lo sconto SSN deve essere calcolato sul prezzo al pubblico medesimo, al netto dell'IVA (cfr. tra le altre la circolare n°118 del 22 maggio 2012), applicando le **agevolazioni previste in materia in base ai limiti di fatturato SSN** indicati al punto precedente, nel cui ambito è ricompresa la **completa esenzione disposta dal 1° gennaio 2019 a favore delle farmacie con fatturato SSN inferiore a 150.000 euro** (cfr. la circolare n°5 del 7 gennaio u.s. citata).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA